

Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani	
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (<i>allegato A Delibera n. 8 del 12/09/2017</i>)	
Sottocategorie di cui all'allegato D della Delibera n. 5 del 03/11/2016 come modificata dalla Delibera n. 8 del 12/09/2017	D1 Sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale <ul style="list-style-type: none"> • Frazione organica • Carta e cartone • Vetro • Multimateriale (Vetro/plastica/metalli) • Ingombranti • Altro
	D2 Sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) (p. 4.2 all.1 DM 8-4-2008, mod. D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25)
	D3 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali
	D4 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali
	D5 Sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento
	D6 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'articolo 184, comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06
	D7 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua
Attività di spazzamento meccanizzato (<i>allegato B Delibera n.8 del 12/09/2017</i>)	
Attività di gestione centri di raccolta (<i>Delibera n. 2 del 20/07/2009</i>)	
Categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	
Categoria 3bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.	
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.	
Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.	
Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	
Categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto (CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA)	
Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi	
Categoria 9: bonifica di siti	
Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto	Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi. Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessuti, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.
Sottocategoria 4bis: attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi di cui all'articolo 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.	
Sottocategoria 2ter: associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all'articolo 5, comma 1 del D.M. 1 febbraio 2018.	

Categoria	Classi
Categoria 1: suddivisa in 6 Classi in base alla popolazione complessivamente servita	A. superiore o uguale a 500.000 abitanti B. inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti C. inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti D. inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti E. inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti F. inferiore a 5.000 abitanti
Categorie da 4 a 8: suddivise in 6 Classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti	A. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate B. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate C. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate D. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate E. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate F. quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate
Categorie 9 e 10: suddivise in 5 Classi in relazione all'importo dei lavori di bonifica cantierabili	A. oltre € 9.000.000,00 B. fino a € 9.000.000,00 C. fino a € 2.500.000,00 D. fino a € 1.000.000,00 E. fino a € 200.000,00